

## LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE NEL DIRITTO COMUNE \*

Il titolo del libro è prudente e non impegnativo ma il volume è denso di materia, di spunti, di richiami soprattutto alla dottrina intermedia.

La materia è tutta accentrata sul problema antico, dal Medioevo in poi, delle variazioni monetarie frutto dell'assolutismo di Stato per i suoi fini anche politici, oltre che economici, spesso imposti dalle situazioni. Naturalmente l'incidenza sulle obbligazioni pecuniarie (in genere mutazione al ribasso), la loro osservanza, creava squilibri che non poco turbavano la coscienza medioevale nel senso che essa aveva dei rapporti sociali, morali, giuridici strettamente collegati tra loro.

La dottrina si andò gradatamente adeguando alle situazioni ma non senza difficoltà nel senso del «nominalismo» monetario, della *pubblicizzazione* della moneta; per scendere a tempi più vicini ai nostri, il Pothier e la giurisprudenza del suo tempo, naturalmente, influirono in senso decisivo sui codici moderni che accolsero questi principi.

Ma il problema fu proprio anche del diritto «intermedio», di quello cioè che si chiama il diritto comune? Giuristi e teologi furono alle prese: il «valore» monetario (*bonitas*) intrinseco ed estrinseco suscitò grandi discussioni, poichè da esso dipendeva il senso della obbligazione e il suo vincolo morale e giuridico.

Si partì anche allora da concezioni legalistiche della moneta per quanto non ancora illimitate; occorre (e siamo ai tempi di Papa Innocenzo) il consenso popolare per la *mutatio monetarum*.

Essa doveva avere, comunque, una giusta «causa».

Il perno della questione era la certezza del pagamento cioè che il «valore» al tempo del contratto fosse quello del tempo del soddisfacimento.

La corrispondenza tra valore corrente e tra valore imposto, rappresenta la garanzia di fronte alla legge e allo strapotere statale. Garanzia che si adegua alla *aestimatio monetarum* (moneta: *giusta* corrispondente al valore del metallo e alla merce o moneta: *convenzionale* corrispondente ai patti tra i privati). Tuttavia la volontà delle parti non può giungere all'usura che viola l'uguaglianza delle parti stesse.

Col '500 prevalsero però sempre più decisamente i concetti assolutistici anche in materia monetaria. Ciò era soprattutto dovuto alla situazione politica, alle affermazioni del «principato» totalitario. Eppure i giuristi maggiori reagirono e cercarono, come di consueto, espedienti acconci per modificare la situazione.

Il libro basato su una amplissima indagine della dottrina giuridica medioevale e dell'età moderna va al di là del ristretto argomento trattato che è svolto anche in notazioni apparentemente secondarie che dimostrano la larghissima cultura dell'Autore sui fondamenti teorici del diritto come quando rileva la perdita progressiva della libertà e della extrastatalità, tradizionale in antico e che il diritto «privato» aveva man-

\* P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano Giuffrè, 1960, pp. 504 (Circolo Toscano di diritto romano e storia del diritto, vol. 2).

tenuto nei secoli prima del collegarsi sempre più strettamente del « diritto civile » con i concetti di « sovranità » nazionale a base autoritaria anche in relazione alla codificazione.

Tutto il problema monetario esaminato in questo esauriente volume si basa sul canone morale e giuridico della *aequalitas partium*, della *aequitas*, poichè se c'è pozzività si cade nell'usura.

Questa *aequitas* è da proporzionare alle variazioni di valore che sono avvenute tra il *tempus dispositionis* e il *tempus solutionis* e ha incidenza anche nelle prestazioni « annue » delle obbligazioni di questo tipo. Diritto e morale si intrecciano quindi strettamente e mostrano le loro reciproche influenze anche attraverso lo studio dei canonisti teologi. Assai utile è l'indice, riportato in fine del volume, delle fonti giuridiche, dei nomi degli autori, dei testi di diritto comune di cui si è giovato l'autore. Essi danno un panorama della larga, meditata indagine compiuta sulla scuola giuridica italiana nei secoli che precorsero l'età del rinnovamento moderno che ha inizio dall'Ottocento.

Il volume è doverosamente dedicato ad Ugo Nicolini, maestro e amico del giovane autore già così brillantemente affermato e al quale vanno i nostri auguri.

EMILIO NASALLI ROCCA

*libero doc. di storia del diritto italiano  
nell'Università cattolica di Milano*